

Codice A1813A

D.D. 19 giugno 2019, n. 2145

**L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - L.r. n. 4 del 10/02/2009 - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 - Domanda di concessione breve ed autorizzazione per taglio piante ex alveo Fiume Dora Riparia in comune di Avigliana (To) - Richiedente: Ditta Dapo' Sergio s.s. (P. IVA 00609670070)**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

1) di assentire alla Ditta Dapò Sergio s.s. (P. IVA 00609670070), con sede in Via Villaggio Sant'Anna, 12 - 10060 Garzigliana (To) la concessione breve codice TG/5075/2018 ed autorizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 43118/2019 sulle superfici ricadenti in area appartenente al demanio idrico, ex alveo Fiume Dora Riparia nei comuni di Avigliana, Buttigliera Alta, Rosta e Caselette meglio delimitate negli elaborati cartografici allegati all'istanza, e così individuate:

Area 1

Area individuata come "Catasto acque", in sponda sinistra e destra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 7,2078 ha, individuata al foglio n° 5, 6, 7 e 8 del NCT del comune di Avigliana;

Area 2

Area individuata come "Catasto acque", in sponda sinistra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 2,9181 ha, individuata al foglio n° 2 del NCT del comune di Buttigliera Alta, .

Area 3

Area individuata come "Catasto acque", in sponda destra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 4,4603ha, individuata al foglio n° 2 del NCT del comune di Rosta;

Area 4

Area individuata come "Catasto acque", in sponda sinistra del Fiume Dora Riparia, superficie lorda 5,7610ha, individuata al foglio n° 14, 15 e 16 del NCT del comune di Caselette; per una superficie totale lorda interessata pari a 20,35 ha, e netta pari a 18,40 ha;

2) l'importo di 5.615,00 € (cinquemilaseicentoquindici/00 €) per canone di concessione è introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2019;

3) il concessionario dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni per l'esecuzione degli interventi dettate dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po con il PARERE IDRAULICO positivo prot. n° 7994 in data 04/04/2019, fascicolo 1136/2019A, protocollo in ingresso n° 20803/DA1813A in data 06/05/2019, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante;

4) il concessionario dovrà rispettare le successive prescrizioni:

- gli interventi selvicolturali inerenti l'istanza n. 43118/2018 dovranno essere realizzati secondo quanto previsto nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente

- nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza preventiva autorizzazione;

- in base all'art. 37 comma 2) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

-dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- il taglio deve conservare le associazioni vegetali allo stadio giovanile massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente, oltre ad eliminare i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena.

- è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96/c del R.D. 523/1904

- secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, l'intervento non può prevedere il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio, all'interno della Fascia A del PAI;

- nella fascia A e con particolare riferimento alle sponde dell'alveo inciso è utile che l'intervento includa la rimozione delle piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto. L'asportazione va eseguita con le dovute cautele per non destabilizzare la ripa, e dovranno essere asportati anche gli esemplari arborei/arbustivi senescenti, instabili o deperenti, che possono turbare il corretto deflusso delle acque. Si dovrà comunque rilasciare il ceppo in posto a consolidamento dell'alveo, delle sponde e della fascia esterna all'incisione per una profondità di 10 metri misurati ortogonalmente dal ciglio di sponda;

5) L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 33);

- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 33);

- la chiusura del cantiere a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34)

6) Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

7) la concessione breve codice TG/5075/2018 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata;

8) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

9) Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

**Il Responsabile di Settore**  
**Dott. For. Elio Pulzoni**